

COMITATO SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

COMMENTO GENERALE N. 16

Sugli obblighi degli Stati
relativamente all'impatto
del settore delle imprese
sui diritti dell'infanzia

uniti per
i bambini



COMITATO SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

CRC/C/GC/16

Sessantaduesima Sessione

14 Gennaio/ 1 Febbraio 2013

COMMENTO GENERALE N. 16

Sugli obblighi degli Stati
relativamente all'impatto
del settore delle imprese
sui diritti dell'infanzia

Il seguente Commento generale n.16 **sugli obblighi degli Stati relativamente all'impatto del settore delle imprese sui diritti dell'infanzia**, è stato adottato dal Comitato sui diritti dell'infanzia durante la sua 62° Sessione (14 Gennaio –1 Febbraio 2013). Il Comitato pubblica regolarmente la propria interpretazione del contenuto delle norme sui diritti umani, nella forma di Commenti generali su questioni tematiche, al fine di assistere gli Stati parti nel compimento degli obblighi che derivano loro dall'aver ratificato la Convenzione e di sostenere le organizzazioni internazionali e le agenzie specializzate nel conseguire la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione.

Il Comitato sui diritti dell'infanzia è stato istituito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia (art. 43) ed è composto da 18 esperti indipendenti che hanno il compito di esaminare i progressi compiuti dagli Stati nell'attuazione degli obblighi contratti con la ratifica della Convenzione e dei suoi Protocolli Opzionali: il Protocollo concernente il coinvolgimento dei bambini e degli adolescenti nei conflitti armati, il Protocollo sulla vendita, la prostituzione e la pornografia riguardante bambini e adolescenti e il Protocollo sulle procedure di reclamo.

Gli Stati parti si impegnano a sottoporre i propri Rapporti periodici al Comitato entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione e, in seguito, ogni cinque anni.

SOMMARIO

I. INTRODUZIONE E OBIETTIVI	5
II. AMBITO E APPLICAZIONE	8
III. I PRINCIPI GENERALI DELLA CONVENZIONE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DELLE IMPRESE	9
A. Il diritto alla non discriminazione	
B. Il superiore interesse del minorenne	
C. Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo	
D. Il diritto del minorenne ad essere ascoltato	
IV. NATURA E AMBITO DEGLI OBBLIGHI DEGLI STATI	13
A. Obblighi generali	
B. L'obbligo di rispettare, proteggere e attuare	
1. L'obbligo di rispettare	
2. L'obbligo di proteggere	
3. L'obbligo di attuare	
4. Rimedi e riparazioni	
V. GLI OBBLIGHI DELLO STATO IN CONTESTI SPECIFICI	17
A. La fornitura di servizi per il godimento dei diritti dell'infanzia	
B. L'economia informale	
C. I diritti dell'infanzia e le operazioni globali delle aziende	
D. Le organizzazioni internazionali	
E. Emergenze e situazioni di conflitto	
VI. QUADRO ATTUATIVO	26
A. Misure legislative, regolamentari e di applicazione	
i. Leggi e regolamenti	
ii. Misure di applicazione	
iii. Diritti dell'infanzia e due diligence da parte delle aziende	

- B. Misure correttive
- C. Misure di indirizzo
- D. Misure di coordinamento e di monitoraggio
 - i. Coordinamento
 - ii. Monitoraggio
 - iii. Valutazioni dell'impatto sui diritti dell'infanzia
- E. Misure collaborative e di sensibilizzazione

I. INTRODUZIONE E OBIETTIVI

1. Il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia (Il Comitato) riconosce che l'impatto del settore delle imprese sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è cresciuto negli ultimi decenni a causa di fattori quali la natura globalizzata dell'economia e delle operazioni delle imprese e della tendenza continua al decentramento, all'esternalizzazione e alla privatizzazione delle funzioni statali che influiscono sul godimento dei diritti umani. Le imprese possono essere un motore essenziale per le società e per le economie affinché avanzino in direzioni che rafforzino la realizzazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso, ad esempio, progressi tecnologici, investimenti e la creazione di lavoro dignitoso. Ad ogni modo la realizzazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza non è una conseguenza automatica della crescita economica e le imprese commerciali possono anche avere un impatto negativo sui diritti dell'infanzia.
2. Gli Stati hanno degli obblighi rispetto all'impatto che le attività e le operazioni aziendali hanno sui diritti dell'infanzia che derivano dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (la Convenzione o CRC), il Protocollo opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante bambini (OPSC) e il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minorenni nei conflitti armati (OPAC). Questi obblighi coprono una molteplicità di questioni tra loro differenti che riflettono il fatto che i minorenni sono sia portatori di diritti sia portatori di interessi in ambito imprenditoriale, in qualità di consumatori, di lavoratori regolarmente impiegati, futuri lavoratori e responsabili aziendali e altresì in qualità di membri della comunità e dell'ambiente in cui le aziende operano. Questo Commento Generale ha lo scopo di chiarire questi obblighi e delineare le misure che dovrebbero essere adottate dagli Stati per adempierli.
3. Al fini del presente Commento Generale, la definizione di settore delle imprese include tutte le aziende, sia nazionali che transnazionali, a prescindere dalla grandezza, dal settore, dalla localizzazione, dalla proprietà e dalla struttura. Il Commento Generale si dedica anche agli obblighi delle organizzazioni non profit che svolgono un ruolo nella fornitura di servizi che sono fondamentali per il godimento dei diritti dell'infanzia.

4. E' necessario che gli Stati abbiano cornici legislative ed istituzionali adeguate per rispettare, proteggere e attuare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e per fornire rimedi in caso di loro violazioni nel contesto delle attività e delle operazioni aziendali. A questo riguardo, gli Stati dovrebbero tenere in considerazione il fatto che:
- a. l'infanzia è un periodo unico quanto a sviluppo fisico, mentale, emotivo e spirituale e le violazioni dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come l'esposizione alla violenza, allo sfruttamento del lavoro minorile o a prodotti non sicuri o a pericoli ambientali potrebbe avere delle conseguenze per tutta la durata della vita, irreversibili e persino transgenerazionali;
 - b. i minorenni sono spesso politicamente privi di voce e privi di accesso ad informazioni rilevanti. Per vedere i propri diritti realizzati, dipendono dalle politiche di governo, sulle quali hanno poca influenza. Ciò rende difficile per loro avere voce in capitolo nelle decisioni concernenti leggi e politiche che hanno un impatto sui loro diritti. Nel processo di assunzione delle decisioni, gli Stati potrebbero non considerare in modo adeguato l'impatto che leggi e politiche riguardanti le aziende hanno sui minorenni, benché, di contro, il settore delle imprese spesso eserciti un'influenza significativa sull'assunzione delle decisioni senza riferimento ai diritti dell'infanzia;
 - c. generalmente è difficile per i minorenni ottenere riparazione, sia in tribunale sia mediante altri meccanismi, quando i loro diritti sono violati, ancor più se da parte delle imprese. I minorenni spesso sono privi di legittimazione ad agire, non sono a conoscenza dei meccanismi di riparazione, mancano di risorse finanziarie e rappresentanza legale adeguata. Inoltre, i minorenni incontrano maggiori difficoltà nell'ottenere riparazioni a violazioni avvenute nel contesto delle operazioni globali di un'azienda.
5. Data la vastità dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza su cui le operazioni e le attività delle imprese possono avere ripercussioni, questo Commento Generale non esamina ogni articolo pertinente della Convenzione o dei suoi Protocolli. Cerca invece di fornire agli Stati una cornice all'interno della quale dare attuazione alla Convenzione nel suo insieme con riguardo al settore delle imprese, concentrandosi su contesti specifici dove l'impatto dell'attività imprenditoriale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza può risultare maggiormente significativo. Questo Commento Generale mira a fornire agli Stati una guida rispetto a quanto essi dovrebbero fare in termini di:
- a. garanzia a che le attività e le operazioni delle imprese non abbiano un

- impatto negativo sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b. creazione di un ambiente che permetta alle imprese e sia loro di sostegno nel rispettare i diritti dei minorenni, anche all'interno di qualunque rapporto legato alle loro operazioni, prodotti o servizi e attraverso le loro operazioni globali;
 - c. garanzia di accesso a rimedi efficaci per i minorenni i cui diritti siano stati violati da un'azienda che ha agito in qualità di parte privata o facente le veci dello Stato.
6. Questo Commento Generale attinge dall'esperienza del Comitato nell'esaminare i Rapporti degli Stati e dalla sua Giornata di discussione generale del 2002¹, dedicata al settore privato quale fornitore di servizi. Si basa inoltre sui risultati delle consultazioni avvenute a livello regionale e internazionale con numerosi portatori di interesse , inclusi i minorenni, così come delle consultazioni pubbliche che si sono tenute a partire dal 2011.
7. Il Comitato è consapevole della rilevanza, ai fini di questo Commento Generale, delle norme nazionali e internazionali in vigore e in evoluzione, degli standard e delle politiche di indirizzo esistenti in tema di imprese e diritti umani. Questo Commento Generale è in linea con i Trattati internazionali incluse le Convenzioni n.182 (1999) sulle forme peggiori di lavoro minorile e n.138 (1973) sull'età minima di ammissione all'impiego e al lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Il Comitato riconosce la rilevanza del riferimento costituito dalla Cornice "Proteggere, Rispettare, Rimediare" delle Nazioni Unite e dei Principi Guida sulle Imprese e i Diritti Umani adottate dal Consiglio per i Diritti Umani, così come della Dichiarazione tripartita di principi dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale. Altri documenti, come le Linee Guida dell'Organizzazione per la Cooperazione economica e lo Sviluppo (OCSE) per le imprese multinazionali, il Global Compact delle Nazioni Unite e lo Studio delle Nazioni Unite sulla violenza nei confronti dei bambini, così come il documento "I diritti dei bambini e i principi delle aziende" sono stati riferimenti utili per il Comitato.

1. Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, Rapporto sulla sua 31° Sessione, CRC/C/121, annex II.

II. AMBITO E APPLICAZIONE

- 8.** Questo Commento Generale affronta principalmente la questione degli obblighi degli Stati ai sensi della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dei suoi Protocolli. In questo momento non ci sono strumenti internazionali legalmente vincolanti relativamente alle responsabilità del settore delle imprese rispetto ai diritti umani. Ad ogni modo il Comitato riconosce che i doveri e le responsabilità di rispettare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza si estendono, nella pratica, al di là degli Stati, delle istituzioni e dei servizi controllati dagli Stati e si applicano agli attori privati ed alle imprese. Perciò tutte le imprese devono far fronte alle proprie responsabilità relativamente ai diritti dei bambini e degli adolescenti e gli Stati devono assicurarsi che lo facciano. Inoltre, le imprese non dovrebbero compromettere la capacità dello Stato di adempiere gli obblighi nei confronti dei minorenni che gli derivano dalla CRC e dai suoi Protocolli.
- 9.** Il Comitato riconosce che azioni volontarie di responsabilità sociale intraprese dalle aziende, come investimenti sociali, l'impegno in attività di sensibilizzazione e politiche pubbliche, codici di condotta volontari, filantropia ed altre azioni collettive possono far progredire i diritti dei minorenni. Gli Stati dovrebbero incoraggiare queste azioni ed iniziative volontarie come mezzi per creare una cultura aziendale che rispetti e sostenga i diritti dei minorenni. Ad ogni modo, andrebbe sottolineato che tali azioni volontarie non vanno a sostituirsi all'azione e regolamentazione del settore aziendale che spetta allo Stato conformemente agli obblighi che derivano dalla Convenzione e dai suoi Protocolli né al dovere delle aziende di adempiere alle proprie responsabilità relativamente al rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
- 10.** E' importante ricordare che la CRC e i suoi Protocolli impegnano gli Stati nella loro totalità, a prescindere dalla struttura, suddivisione o organizzazione interna di questi ultimi. Inoltre, il decentramento dei poteri, attraverso la devoluzione e la delega [delle competenze], non riduce la responsabilità diretta dello Stato di far fronte ai propri obblighi verso tutti i minorenni all'interno della propria giurisdizione.
- 11.** Questo Commento Generale considera in primo luogo le relazioni esistenti tra gli obblighi degli Stati nei confronti delle attività imprenditoriali e i principi generali della Convenzione. Definisce dunque la natura generale

e la portata degli obblighi dello Stato rispetto ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e il settore delle imprese. Ne deriva un esame della portata degli obblighi nei contesti in cui l'impatto delle attività e delle operazioni aziendali sui diritti dei minorenni è più significativa, compreso quando le aziende sono fornitrici di servizi, quando l'economia informale ripercuote i suoi effetti sui minorenni, quando gli Stati si assumono impegni con le Organizzazioni internazionali e quando le imprese operano all'estero in aree in cui non c'è sufficiente protezione da parte dello Stato per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Commento Generale si chiude delineando una cornice per la sua attuazione e diffusione.

III. I PRINCIPI GENERALI DELLA CONVENZIONE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DELLE IMPRESE

12. I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati. Il Comitato ha individuato quattro principi all'interno della CRC come base per tutte le decisioni e le azioni dello Stato concernenti le attività e le operazioni delle aziende in conformità ad un approccio basato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.²

A. Il diritto alla non discriminazione (articolo 2)

13. L'articolo 2 della CRC richiama gli Stati a rispettare ed assicurare i diritti ad ogni minorenne all'interno della propria giurisdizione "senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza." Gli Stati devono assicurare che tutta la legislazione, le politiche e i programmi che si riferiscono al settore imprenditoriale non siano né volontariamente né involontariamente discriminatorie verso i minorenni nei contenuti o nell'applicazione; ad esempio quelle che riguardano l'accesso all'impiego dei genitori del minorenne o di chi ne fa le veci o l'accesso a beni e servizi per i minorenni con disabilità.

14. Agli Stati è richiesto di prevenire la discriminazione nella sfera

2. Commento Generale n.13 (2011): "Il diritto del minorenne alla libertà da ogni forma di violenza", CRC/C/GC/13, Paragrafo 59.

privata in generale e di fornire rimedi se questa si verifica. Gli Stati dovrebbero raccogliere dati statistici adeguatamente disaggregati e altre informazioni utili a individuare la discriminazione verso i minorenni nel contesto delle attività e delle operazioni aziendali e dovrebbero esser stabiliti meccanismi per monitorare e investigare in merito a pratiche discriminatorie in azienda. Gli Stati dovrebbero inoltre intraprendere i dovuti passi per creare un ambiente di supporto alle aziende affinché rispettino il diritto alla protezione dalle discriminazioni promuovendo la consapevolezza e la conoscenza del diritto in seno al mondo delle imprese, inclusi i settori della comunicazione, del marketing e della pubblicità. L'aumento di consapevolezza e la sensibilizzazione tra le imprese dovrebbe essere orientato a mettere in discussione e sradicare i comportamenti discriminatori verso tutti i minorenni, specialmente quelli in situazioni di vulnerabilità.

B. Il superiore interesse del minorenne (articolo 3 paragrafo 1)

15. L'articolo 3, paragrafo 1 della CRC afferma che il superiore interesse del minorenne dev'essere la considerazione preminente per gli Stati in tutte le azioni che riguardano i bambini. Gli Stati sono vincolati a incorporare ed applicare questo principio in tutti i procedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari riguardanti le attività delle imprese e le operazioni che direttamente o indirettamente hanno un impatto sull'infanzia. Per esempio, gli Stati devono assicurarsi che il superiore interesse dei minorenni sia una considerazione centrale nello sviluppo della legislazione e delle politiche che determinano le attività e le operazioni delle aziende come quelle relative all'impiego, le tasse, la corruzione, la privatizzazione, i trasporti ed altre questioni generali di carattere economico, commerciale o finanziario.
16. L'articolo 3, paragrafo 1 è inoltre direttamente applicabile alle imprese che fungono da enti pubblici o privati di assistenza sociale fornendo qualunque tipo di servizio diretto destinato ai bambini, inclusi i settori dell'assistenza, dell'affidamento, della salute, dell'istruzione e dell'amministrazione delle strutture detentive.
17. La Convenzione e i suoi Protocolli forniscono il quadro per determinare e valutare il superiore interesse del minorenne. L'obbligo di far sì che il superiore interesse del minorenne sia la preminente considerazione diventa cruciale quando gli Stati sono impegnati nel soppesare priorità

che sono in competizione tra loro, come considerazioni di carattere economico di breve periodo e decisioni di lungo periodo riguardanti lo sviluppo. Gli Stati dovrebbero essere nella posizione di spiegare come il diritto al superiore interesse del minorenne sia stato rispettato nella fase decisionale, compreso come sia stato soppesato in rapporto ad altre considerazioni.³

C. Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (articolo 6)

- 18.** L'articolo 6 della CRC riconosce che ogni bambino ha diritto alla vita e che gli Stati devono assicurarne la sopravvivenza e lo sviluppo. Il Comitato formula la propria concezione di sviluppo del bambino nel suo Commento Generale n.5 (2003) sulle misure generali di attuazione della Convenzione, come un "concetto olistico che abbraccia lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale, psicologico e sociale del bambino".⁴
- 19.** Le attività e le operazioni delle imprese possono incidere sulla realizzazione dell'articolo 6 in diversi modi. Per esempio, il degrado e la contaminazione ambientale che derivano dalle attività aziendali possono compromettere il diritto dei minorenni alla salute, alla sicurezza alimentare e all'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici. Vendere o dare in locazione terreni ad investitori può privare la popolazione locale dell'accesso alle risorse naturali legate al proprio sostentamento e alla propria eredità culturale; i diritti dei bambini autoctoni possono essere particolarmente a rischio in questo contesto.⁵ Il marketing destinato ai bambini, di prodotti come sigarette e alcool, così come cibi e bevande ricchi di grassi saturi, acidi grassi trans, zucchero, sale o additivi possono avere un impatto a lungo termine sulla loro salute.⁶ Quando le regole d'impiego aziendali richiedono agli adulti di lavorare per molte ore, potrebbe accadere che i figli più grandi, in particolare le bambine, si facciano carico degli obblighi dei loro genitori in ambito domestico e

3. Commento Generale n.14 (2013) sul diritto del minorenne a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione: art.3, paragrafo 1 della Convenzione sui diritti dell'infanzia. Cfr.i paragrafo 6.

4. Vedi resoconti ufficiali dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 59° Sessione, Supplemento n.41 (A/59/41), allegato XI, para.12.

5. Commento Generale n.11 (2009): I bambini autoctoni e i loro diritti sotto la Convenzione [dei diritti dell'infanzia], Resoconti ufficiali dell'Assemblea Generale delle nazioni Unite,, 65° Sessione, Supplemento n.41 (A/65/41), allegato III, paragrafo 35.

6. Cfr. con Commento generale n.15 (2013) sul diritto del minorenne al più alto standard di salute possibile, paragrafo 47.

nell'ambito dell'attività di accudimento, fatto che può andare ad incidere negativamente sul loro diritto al gioco e all'istruzione; inoltre, lasciare soli i propri figli o affidarli ai fratelli e alle sorelle più grandi può avere delle conseguenze sulla qualità dell'accudimento e sulla salute dei figli più piccoli.

- 20.** Per dare attuazione all'articolo 6 in relazione al settore delle imprese, sono necessarie misure tali da adattarsi a seconda del contesto e da includere strumenti di prevenzione, come una regolamentazione efficace e il monitoraggio delle aziende di marketing e pubblicità e dell'impatto ambientale delle aziende. Nell'ambito della cura dei bambini, in particolare di quelli piccoli, c'è bisogno di ulteriori misure atte a far sì che si crei un ambiente che permetta alle imprese di rispettare l'art. 6, per esempio mediante l'introduzione di politiche sul luogo di lavoro " a misura di famiglia". Tali politiche devono tener conto dell'impatto delle ore lavorative degli adulti sulla sopravvivenza e lo sviluppo del bambino in tutte le fasi dello sviluppo e includere congedi parentali adeguatamente remunerati⁷.

D. Il diritto del minorenne ad essere ascoltato (articolo 12)

- 21.** L'articolo 12 della Convenzione sui diritti dell'infanzia afferma il diritto di ogni minorenne di esprimere liberamente le proprie opinioni in tutte le questioni che lo/la riguardano e il conseguente diritto a che sia dato loro il giusto peso, tenuto conto dell'età e della maturità del minorenne. Gli Stati dovrebbero ascoltare le opinioni dei minorenni regolarmente—in conformità al Commento Generale n.12⁸ - quando sviluppano a livello nazionale e locale normative e politiche legate al mondo dell'impresa che potrebbero riguardare i bambini. In particolare gli Stati dovrebbero consultare i minorenni che hanno difficoltà nel farsi ascoltare, come i bambini appartenenti a minoranze e a gruppi indigeni, bambini diversamente abili, così come affermato nell'articolo 4 (3) e 7 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità⁹, e bambini in situazioni analoghe di vulnerabilità. Gli Enti governativi, come gli Ispettorati dell'istruzione e del lavoro, che si occupano di regolare e monitorare le attività e le operazioni delle imprese,

7. Cfr. con Commento Generale n.7 (2005): Attuazione dei diritti del bambino nella prima infanzia, 2006, CRC/C/GC/7Rev.1.

8. Commento Generale n.12 (2009), Il diritto del minorenne di essere ascoltato, 2009, CRC/C/GC/12.

9. Commento Generale n.9 (2006), I diritti dei bambini con disabilità, 27 Febbraio 2007, CRC/C/GC/9, passim.

dovrebbero garantire che esse tengano conto delle opinioni dei ragazzi interessati. Gli Stati dovrebbero inoltre ascoltare i minorenni in sede di valutazione dell'impatto sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle proposte di politiche, legislazioni, regolamenti, budget o altre decisioni amministrative relative all'ambito imprenditoriale.

- 22.** I minorenni hanno il diritto specifico "di essere ascoltati in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che li concerne" (Articolo 12(3) della CRC). Ciò include anche i procedimenti giudiziari e i meccanismi di conciliazione o arbitrato che riguardano violazioni dei diritti dell'infanzia causate dalle imprese o che le imprese hanno contribuito a causare. Come affermato nel Commento Generale n.12, ai minorenni dovrebbe essere permesso di partecipare spontaneamente in tali procedimenti e dovrebbe esser data loro l'opportunità di essere ascoltati direttamente o indirettamente mediante l'assistenza di un rappresentante o di una figura appropriata che abbia sufficiente conoscenza e comprensione dei diversi aspetti del processo decisionale così come di esperienza di lavoro coi bambini.
- 23.** Potrebbero emergere istanze quando un'impresa consulta le comunità che potrebbero essere interessate da un potenziale progetto imprenditoriale. In queste circostanze, può diventare cruciale per le aziende ricercare il punto di vista dei bambini e tenerli in considerazione nelle decisioni che li riguardano. Gli Stati dovrebbero fornire alle imprese una guida specifica sottolineando che tali processi devono essere accessibili, inclusivi, e significativi per i bambini e devono tenere in considerazione lo sviluppo delle capacità dei bambini e il loro superiore interesse in ogni momento. La partecipazione dovrebbe essere volontaria e avvenire in un ambiente a misura di bambino che metta in discussione e non rinforzi schemi discriminatori nei confronti dei bambini. Ove possibile, dovrebbero essere coinvolte le organizzazioni della società civile competenti nel facilitare la partecipazione dei bambini.

IV. NATURA E AMBITO DEGLI OBBLIGHI DEGLI STATI

A. Obblighi generali

- 24.** La Convenzione stabilisce una serie di diritti per i minorenni che impongono un particolare livello di obblighi in capo allo Stato in virtù dello speciale status di cui gode l'infanzia; c'è una particolare gravità nella violazione dei diritti dell'infanzia in relazione al fatto che tali violazioni

hanno spesso conseguenze gravi e di lungo periodo sullo sviluppo del minore. L'articolo 4 definisce l'obbligo degli Stati di adottare tutte le misure legislative, amministrative e le altre misure appropriate per dare attuazione ai diritti della Convenzione e di impegnare il massimo delle risorse disponibili nella realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali dei bambini.

- 25.** Secondo il diritto internazionale dei diritti umani esistono tre tipi di obblighi in capo agli Stati: rispettare, proteggere e attuare i diritti umani.¹⁰ Essi comprendono obblighi di risultato e di mezzi. Gli Stati non sono sollevati dagli obblighi che derivano loro dalla Convenzione e dai suoi Protocolli quando le loro funzioni sono delegate o esternalizzate a imprese private o ad organizzazioni non profit. Uno Stato avrà dunque violato gli obblighi che gli derivano dalla Convenzione se non rispetterà, proteggerà e attuerà i diritti dei minorenni in relazione alle attività e alle operazioni delle aziende che hanno un impatto sui bambini. La portata di tali doveri sarà ulteriormente approfondita di seguito, anche se il necessario quadro attuativo sarà discusso nella sezione VI.

B. L'obbligo di rispettare, proteggere e attuare

1. L'obbligo di rispettare

- 26.** L'obbligo di rispettare significa che lo Stato non dovrebbe né direttamente né indirettamente agevolare, aiutare, favorire violazioni dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Inoltre, gli Stati hanno l'obbligo di garantire che tutti i soggetti rispettino i diritti dei minorenni, anche nel contesto delle operazioni e delle attività delle imprese. Per raggiungere l'obiettivo, tutte le politiche, gli atti legislativi o amministrativi e l'assunzione di decisioni relative al mondo imprenditoriale dovrebbero essere trasparenti, consapevoli e includere la piena e costante considerazione dell'impatto sui diritti dell'infanzia.
- 27.** L'obbligo di rispettare implica inoltre che uno Stato non dovrebbe commettere, sostenere né tollerare violazioni dei diritti dell'infanzia quando esso stesso svolge un ruolo nel settore economico o intrattiene rapporti con imprese private. Per esempio, lo Stato deve prendere provvedimenti affinché gli appalti pubblici siano conferiti ad offerenti

10. Vedi Comitato ONU sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, Commento Generale n.13 : Il diritto all'istruzione (Art. 13 del Patto), E/C.12/1999/10 , Paragrafo 46.

impegnati a rispettare i diritti dell'infanzia. Le agenzie dello Stato e le istituzioni, incluse le forze dell'ordine, non dovrebbero collaborare o tollerare la violazione dei diritti dei bambini da parte di terzi. Inoltre gli Stati non dovrebbero investire denaro pubblico o altre risorse in attività imprenditoriali che violano i diritti dell'infanzia.

2. L'obbligo di proteggere

- 28.** Gli Stati hanno l'obbligo di proteggere dalle violazioni, perpetrate da terzi, dei diritti garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. Questo dovere è di primaria importanza se considerato in relazione agli obblighi che gli Stati hanno per ciò che concerne il settore delle imprese. Ciò significa che gli Stati devono assumere tutte le necessarie, appropriate e ragionevoli misure per evitare che le imprese violino o contribuiscano a violare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Tali misure possono comprendere l'approvazione di leggi e regolamenti, il loro monitoraggio e l'applicazione e l'adozione di politiche che indichino come le imprese possano avere un impatto sui diritti dell'infanzia. Gli Stati devono investigare, giudicare e porre rimedio alle violazioni dei diritti dei minorenni che un'impresa ha causato o ha contribuito a causare. Uno Stato è perciò responsabile delle violazioni dei diritti dei minorenni che un'impresa ha causato o ha contribuito a causare per la mancata adozione di misure necessarie, appropriate e ragionevoli per prevenire e rimediare a tali violazioni o altrimenti se ha collaborato o tollerato tali violazioni.

3. L'obbligo di attuare

- 29.** L'obbligo di attuare richiede agli Stati di intraprendere azioni positive per favorire, promuovere e provvedere al godimento dei diritti dei minorenni. Ciò significa che gli Stati devono dare attuazione a quelle misure legislative, amministrative, di bilancio, giudiziali, promozionali e ad ogni altra misura in conformità con l'articolo 4 relativo alle attività delle imprese che hanno un impatto sui diritti dei bambini. Tali misure dovrebbero garantire le migliori condizioni per la piena realizzazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. Per soddisfare questi obblighi gli Stati dovrebbero garantire un ambiente legale e normativo stabile e prevedibile che metta le imprese nella condizione di rispettare i diritti dei bambini. Questo include delle leggi chiare e ben applicate e degli standard riguardanti il settore del lavoro, dell'impiego, della salute e della sicurezza, dell'ambiente, della lotta alla corruzione, dell'utilizzo

della terra e delle imposte che siano rispettosi della Convenzione e dei suoi Protocolli. Ciò include anche leggi e politiche pensate per creare uguaglianza di opportunità e di trattamento nell'impiego; misure atte a promuovere la formazione professionale e il lavoro dignitoso e a innalzare gli standard di vita; politiche che contribuiscano alla promozione di piccole e medie imprese. Gli Stati dovrebbero introdurre misure per promuovere la conoscenza e la comprensione della Convenzione e dei Protocolli all'interno dei Dipartimenti governativi, delle agenzie e di altre istituzioni statali che sviluppano prassi aziendali in modo da incoraggiare tra le aziende una cultura rispettosa dei diritti dei minorenni.

4. Rimedi e riparazioni

- 30.** Gli Stati hanno l'obbligo di fornire rimedi e riparazioni per le violazioni dei diritti dei minorenni, anche quando commessi da terze parti come le imprese. Il Comitato, nel suo Commento Generale n.5 afferma che perché i diritti abbiano un significato devono esserci rimedi efficaci per porre rimedio alle violazioni.¹¹ Diverse disposizioni della Convenzione fanno riferimento a sanzioni penali, risarcimenti, azioni giudiziarie e misure atte a promuovere il recupero in seguito al danno che terzi hanno causato o contribuito a causare.¹² Adempiere questi obblighi comporta possedere dei meccanismi – penali, civili o amministrativi – rispettosi della sensibilità del minorenne, conosciuti da lui/lei e dai suoi rappresentanti, che siano solleciti, effettivamente disponibili e accessibili e che forniscano adeguato rimedio per il danno subito. Le agenzie che hanno poteri di vigilanza attinenti ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, inclusi gli ispettorati del lavoro, dell'istruzione, della salute e della sicurezza, i tribunali ambientali, l'Agenzia delle Entrate, le Autorità Nazionali Indipendenti per i Diritti umani e gli enti che si occupano di pari opportunità in azienda possono altresì svolgere un ruolo nella garanzia dei rimedi. Queste agenzie possono di loro iniziativa investigare e monitorare le violazioni e possono inoltre avere poteri normativi che permettano loro di imporre sanzioni amministrative alle imprese che violano i diritti dell'infanzia. In tutti i casi, i bambini dovrebbero poter fare ricorso ad una giustizia indipendente e imparziale, o al controllo giudiziale di procedimenti amministrativi.

11. Commento generale N.5(2003), Paragrafo 24. Gli Stati dovrebbero tenere in considerazione anche i Principi base e le Linee guida sul diritto ad ottenere rimedi e riparazioni per le vittime delle grandi violazioni del Diritto Internazionale sui Diritti umani e le gravi violazioni del Diritto Internazionale Umanitario adottato, risoluzione dell'Assemblea Generale delle NU 60/147 del 2005.

12. Per esempio, vedi gli articoli 32(2) , 19 e 39 della CRC.

31. Nel determinare il livello o la forma della riparazione, i meccanismi dovrebbero tenere in considerazione il fatto che i minorenni possono essere maggiormente vulnerabili agli effetti delle violazioni dei loro diritti rispetto agli adulti e che tali effetti possono essere irreversibili e sfociare in danni permanenti. Essi dovrebbero anche tener conto della natura in divenire dello sviluppo e delle capacità del bambino e la riparazione dovrebbe essere tempestiva in modo da limitare i danni in essere e futuri per il bambino o i bambini interessati; per esempio, se i minorenni sono individuati come vittime dell'inquinamento ambientale, dovrebbero essere adottati provvedimenti immediati da tutti i soggetti rilevanti al fine di prevenire ulteriori danni alla salute e allo sviluppo dei minorenni e rimediare a ogni danno arrecato. Gli Stati dovrebbero fornire assistenza medica e psicologica, supporto legale e strumenti di riabilitazione ai minorenni vittime di abusi e violenze perpetrati dalle aziende o che le aziende hanno contribuito a causare. Essi dovrebbero inoltre garantire il non ripetersi degli abusi mediante, ad esempio, la riforma di leggi e politiche pertinenti e la loro applicazione, inclusa la perseguibilità e la possibilità di sanzionare le aziende coinvolte.

V. GLI OBBLIGHI DELLO STATO IN CONTESTI SPECIFICI

32. Le attività e le operazioni delle imprese possono avere un impatto su un ampio raggio di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ad ogni modo, il Comitato ha individuato i seguenti, non esaustivi, contesti specifici in cui l'impatto delle aziende può divenire significativo e in cui i quadri normativi e istituzionali degli Stati risultano spesso insufficienti, inefficaci o sono messe alla prova.

A. La fornitura di servizi per il godimento dei diritti dell'infanzia

33. Le imprese e le organizzazioni non profit possono svolgere un ruolo nella fornitura e nella gestione di servizi quali l'acqua pulita, i servizi igienici, l'istruzione, i trasporti, la salute, le cure fuori dalla famiglia d'origine, l'energia, le strutture di sicurezza e di detenzione, fondamentali per il godimento dei diritti dell'infanzia. Il Comitato non stabilisce le modalità di erogazione di tali servizi ma è importante sottolineare che gli Stati non sono esentati dagli obblighi che derivano loro dalla CRC se esternalizzano o privatizzano i servizi che incidono sulla realizzazione dei diritti dei minorenni.

34. Gli Stati devono adottare misure specifiche che tengano conto del coinvolgimento del settore privato nella fornitura di servizi in modo da assicurare che i diritti sanciti nella Convenzione non siano compromessi.¹³ Essi hanno l'obbligo di definire standard in conformità con la Convenzione e di monitorarli attentamente. Una sorveglianza, una verifica o un monitoraggio inadeguati di tali organi può tradursi in gravi violazioni dei diritti dei bambini, come violenza, sfruttamento e abbandono. Essi devono assicurare che tali disposizioni non compromettano l'accesso dei minorenni ai servizi sulla base di criteri discriminatori, specialmente alla luce del principio della protezione dalle discriminazioni, e devono anche assicurare che rispetto a tutti i settori dei servizi, i minorenni abbiano accesso a un organo di monitoraggio indipendente, a meccanismi di reclamo e, ove pertinente, a ricorsi giurisdizionali che forniscano loro rimedi efficaci in caso di violazioni. Il Comitato raccomanda che vi sia un meccanismo o una procedura permanente di monitoraggio finalizzati ad assicurare che tutti i fornitori di servizi non statali prevedano e diano attuazione a politiche, programmi, procedure conformi alla Convenzione.¹⁴

B. L'economia informale

35. L'economia informale coinvolge una parte importante della popolazione economicamente attiva in molti Paesi e contribuisce significativamente al prodotto interno lordo. Ad ogni modo i diritti dei minorenni possono essere messi in particolare pericolo dalle attività aziendali che avvengono al di fuori del quadro legale ed istituzionale che regola e tutela i diritti. Per esempio, i prodotti che sono fabbricati o commercializzati in questo contesto, come i giocattoli, gli indumenti, gli alimentari, possono non essere salutaris e/o non sicuri per i bambini. Inoltre, un concentrato numero di minorenni viene spesso trovato in aree nascoste del lavoro informale, come piccole imprese familiari, nei settori dell'agricoltura e accoglienza. Tali lavori comprendono di frequente condizioni di lavoro precarie, remunerazione bassa o irregolare o nessuna remunerazione, rischi per la salute, mancanza di sicurezza sociale, limitata libertà d'associazione e inadeguata protezione da discriminazione, violenza e sfruttamento. Possono impedire ai bambini di frequentare la scuola, fare i compiti, giocare e godere di meritato riposo, violando potenzialmente

13. Vedi Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, resoconto della sua 31° Sessione, CRC/C/121, allegato II.

14. Commento generale n.5 (2003), Paragrafo 44.

gli artt. 28, 29 e 31 della Convenzione. Inoltre, i genitori e/o coloro che si prendono cura del minore, i quali lavorano nell'economia informale, spesso devono lavorare molte ore per poter raggiungere dei guadagni che garantiscano la sussistenza, limitando così seriamente la possibilità di esercitare le loro responsabilità genitoriali o di cura nei confronti dei bambini a loro carico.

- 36.** Gli Stati dovrebbero introdurre misure atte ad assicurare che le attività imprenditoriali avvengano all'interno di cornici legali ed istituzionali adeguate, in ogni circostanza, a prescindere dalle dimensioni o dal settore economico in cui opera l'azienda, di modo che i diritti dei bambini possano essere riconosciuti e protetti con chiarezza. Tali misure possono comprendere ad esempio: la sensibilizzazione, le ricerche e la raccolta dati sull'impatto che l'economia informale ha sui diritti dell'infanzia, il sostegno alla creazione di lavoro dignitoso che garantisca salari adeguati ai genitori che lavorano e a chi ne fa le veci; l'attuazione di leggi chiare e prevedibili sull'utilizzo dei terreni; il miglioramento delle disposizioni di protezione sociale per le famiglie a basso reddito; il sostegno alle imprese del settore informale attraverso la formazione professionale, i servizi di registrazione, servizi di credito e bancari effettivi e flessibili, accordi fiscali adeguati e accesso ai mercati.
- 37.** Gli Stati devono regolamentare le condizioni lavorative e assicurare misure di salvaguardia che proteggano i minorenni dallo sfruttamento economico e dal lavoro pericoloso o che interferisca con la loro istruzione o danneggi la loro salute o il loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. Questo lavoro è spesso basato, anche se non esclusivamente, all'interno di economie informali e familiari. Pertanto agli Stati è richiesto di progettare e attuare programmi finalizzati a raggiungere le imprese in questi contesti, anche mediante l'applicazione degli standard internazionali rispetto all'età minima di ammissione all'impiego e ad adeguate condizioni di lavoro, investendo sull'istruzione e sulla formazione professionale, fornendo supporto ad un'adeguata transizione dei minorenni verso il mondo del lavoro. Gli Stati dovrebbero garantire che le politiche di protezione sociale e dell'infanzia raggiungano tutti, specialmente le famiglie nell'economia informale.

C. I diritti dell'infanzia e le operazioni globali delle aziende

- 38.** Le imprese operano sempre di più su scala globale attraverso una rete complessa di filiali, appaltatori, fornitori e joint ventures. Il loro impatto sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sia esso positivo o negativo, raramente è il risultato dell'azione o dell'omissione di una singola unità imprenditoriale, sia che si tratti della società madre, di una filiale, di appaltatori, di fornitori o altro. Piuttosto potrebbe implicare un legame o una partecipazione tra unità imprenditoriali situate in diverse giurisdizioni. Per esempio, i fornitori potrebbero essere coinvolti nello sfruttamento del lavoro minorile, le filiali coinvolte in espropriazioni territoriali e gli appaltatori o i concessionari coinvolti nel marketing di prodotti e servizi dannosi per i minorenni. In questo contesto è particolarmente difficoltoso per gli Stati assolvere alla responsabilità di rispettare, proteggere e attuare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, tra le altre ragioni perché le aziende sono spesso entità giuridicamente separate e situate sotto diverse giurisdizioni persino quando operano come un'unica unità economica che ha il centro delle proprie attività, la propria registrazione e/o domicilio in un solo Paese (lo Stato madre) ed è operativa in un altro (Stato ospitante).
- 39.** Ai sensi della Convenzione, gli Stati hanno l'obbligo di rispettare e assicurare i diritti dell'infanzia all'interno della propria giurisdizione. La Convenzione non limita la giurisdizione dello Stato al territorio. In base al diritto internazionale, il Comitato ha precedentemente sollecitato gli Stati a proteggere i diritti dei minorenni che potrebbero trovarsi al di là delle loro frontiere territoriali. Ha anche sottolineato che i doveri degli Stati basati sulla Convenzione e i suoi Protocolli si applicano ad ogni minorenne che si trovi sul territorio dello Stato e a tutti i minorenni soggetti alla giurisdizione dello Stato.¹⁵
- 40.** Un riferimento specifico agli obblighi extraterritoriali è contenuto nel Protocollo opzionale alla CRC sulla vendita, la prostituzione e la pornografia riguardante i bambini (OPSC). L'articolo 3 paragrafo 1 dispone che ciascuno Stato debba assicurare, almeno, che gli illeciti commessi sotto il Protocollo siano pienamente previsti dal diritto penale, sia che le violazioni siano commesse a livello nazionale sia transnazionale. Ai

15. Commento Generale N.6 (2005): Il trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro Paese d'origine, 2005, CRC/GC/2005/6, Paragrafo 12.

sensi dell'articolo 3 paragrafo 4 del Protocollo opzionale sulla vendita, la prostituzione e la pornografia riguardante i bambini (OPSC), la responsabilità per tali illeciti, sia penale, che civile o amministrativa, dovrebbe essere stabilita per le persone giuridiche, incluse le imprese. Questo approccio è coerente con altri Trattati sui diritti umani e strumenti che impongono obblighi per gli Stati di stabilire la propria competenza per conoscere dei reati commessi dai cittadini in relazione ad ambiti quali il concorso nella tortura, le sparizioni forzate e l'apartheid, a prescindere da dove l'abuso e l'atto in concorso siano stati commessi.

- 41.** Gli Stati hanno il dovere di impegnarsi nella cooperazione internazionale verso la realizzazione dei diritti dell'infanzia al di là dei confini territoriali. Il Preambolo e le disposizioni della Convenzione fanno costantemente riferimento "all'importanza della cooperazione internazionale per migliorare le condizioni di vita dei bambini in ogni Paese, in particolare nei Paesi in via di sviluppo".¹⁶ Il Commento Generale N.5 sottolinea che "l'attuazione della Convenzione è un esercizio di collaborazione per gli Stati del mondo".¹⁷ In quanto tale, la piena realizzazione dei diritti dei minorenni ai sensi della CRC è in parte il risultato di come gli Stati interagiscono. Inoltre il Comitato evidenzia come la Convenzione sia stata ratificata quasi universalmente; perciò la realizzazione delle sue disposizioni dovrebbe essere una preoccupazione di maggiore e uguale importanza sia per gli Stati madre che per quelli ospitanti le imprese.
- 42.** Gli Stati ospitanti hanno la primaria responsabilità di rispettare, proteggere e attuare i diritti dei minorenni sottoposti alla propria giurisdizione. Essi devono assicurare che tutte le imprese, incluse le società multinazionali che operano all'interno dei loro confini, siano adeguatamente regolamentate nell'ambito di un quadro legislativo e istituzionale che garantisca che esse non abbiano un impatto negativo sui diritti dell'infanzia né che favoriscano o siano complici di violazioni nelle giurisdizioni straniere.
- 43.** Gli Stati madre hanno inoltre l'obbligo, derivante dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, di rispettare, proteggere e attuare i diritti dell'infanzia

16. Vedi Articoli 4, 24 (4), 20(3), 17 e 22(2) della CRC, Art. 10 del Protocollo opzionale alla CRC sulla vendita, la prostituzione e la pornografia riguardante i bambini (OPSC) e Art.10 del Protocollo opzionale alla CRC concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (OPAC).

17. Commento Generale n.5 (2003), Paragrafo 60.

e dell'adolescenza nel contesto delle attività e delle operazioni extra territoriali delle imprese, sempre che vi sia un ragionevole legame tra lo Stato e la condotta in questione. Un legame ragionevole esiste quando un'impresa ha il centro delle sue attività, è registrata o domiciliata o svolge la sua principale attività nello Stato in questione.¹⁸ Quando adottano le misure per soddisfare tali obblighi, gli Stati non devono violare la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale generale né ridurre gli obblighi che lo Stato ospitante ha in base alla Convenzione.

- 44.** Gli Stati dovrebbero consentire l'accesso a meccanismi giurisdizionali e non giurisdizionali efficaci per offrire rimedio ai minorenni e alle loro famiglie, i cui diritti sono stati violati extraterritorialmente dalle imprese quando c'è un ragionevole legame tra lo Stato e la condotta in questione. Inoltre, gli Stati dovrebbero fornire assistenza internazionale e collaborazione alle indagini e all'esecuzione dei procedimenti negli altri Stati.
- 45.** Le misure per prevenire le violazioni dei diritti dei minorenni da parte delle imprese quando esse operano all'estero comprendono:
- a. rendere l'accesso ai finanziamenti pubblici, e altre forme di pubblico sostegno, come le assicurazioni, subordinato alla condizione che le imprese portino avanti un processo atto a individuare, prevenire e mitigare ogni impatto negativo sui diritti dell'infanzia durante le proprie operazioni all'estero;
 - b. tenere in considerazione i precedenti delle imprese sui diritti dell'infanzia quando si decide sull'erogazione di finanziamenti pubblici o altre forme di sostegno ufficiale;
 - c. assicurarsi che le agenzie dello Stato con un ruolo significativo relativamente alle imprese, come le agenzie di credito all'esportazione, prendano provvedimenti per individuare, prevenire e mitigare ogni impatto negativo che i progetti che sostengono potrebbero avere sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza prima di offrire sostegno alle aziende che operano all'estero e stabilire che tali agenzie non sostengano attività che con ogni probabilità potrebbero causare o contribuire a causare violazioni dei diritti dei minorenni.
- 46.** Sia gli Stati madre che gli Stati ospitanti dovrebbero stabilire quadri

18. Vedi I Principi di Maastricht sugli obblighi extraterritoriali degli Stati relativi alla tutela dei diritti economici, sociali e culturali, Principio 25 (2012).

istituzionali e normativi tali da consentire alle imprese di rispettare i diritti dei minorenni nelle loro operazioni globali. Gli Stati madre dovrebbero assicurare che esistano meccanismi efficaci per permettere alle agenzie del Governo e alle istituzioni responsabili per l'attuazione della CRC e dei suoi Protocolli di coordinarsi con efficacia con coloro che sono responsabili per il commercio con e gli investimenti all'estero. Essi dovrebbero inoltre promuovere nuove competenze affinché le istituzioni e gli enti responsabili per lo sviluppo economico e il commercio estero possano integrare le questioni concernenti le imprese nei dialoghi bilaterali sui diritti umani, inclusi i diritti dell'infanzia, con i Governi stranieri. Gli Stati che aderiscono alle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali dovrebbero sostenere i loro Punti Nazionali di Contatto nel fornire mediazione e conciliazione nelle questioni che sorgono dall'extraterritorialità assicurando che questi ultimi siano adeguatamente finanziati, indipendenti e che abbiano mandato di lavorare per assicurare il rispetto dei diritti dell'infanzia nel contesto delle questioni che riguardano le imprese. Alle raccomandazioni emesse da enti come i Punti Nazionali di Contato OCSE dovrebbe essere dato adeguato seguito.

D. Le organizzazioni internazionali

47. Tutti gli Stati sono chiamati, in base all'articolo 4 della Convenzione, a cooperare direttamente nella realizzazione dei diritti enunciati nella Convenzione attraverso la cooperazione internazionale e attraverso la loro appartenenza ad Organizzazioni internazionali. Nell'ambito delle attività d'impresa tali organizzazioni internazionali comprendono istituzioni per lo sviluppo, la finanza e il commercio internazionale, come il Gruppo della Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e l'Organizzazione Mondiale del Commercio ed altre ad ambito regionale, nelle quali gli Stati agiscono collettivamente. Gli Stati devono attenersi agli obblighi derivanti dalla CRC e dai suoi Protocolli quando agiscono in qualità di membri di tali Organizzazioni e non dovrebbero accettare prestiti dalle organizzazioni internazionali o accettare condizioni poste da tali organizzazioni, se tali prestiti o politiche avranno probabilmente come conseguenza violazioni dei diritti dei minorenni. Gli Stati conservano inoltre i loro obblighi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e dovrebbero garantire che i programmi e le politiche di cooperazione siano pensati e attuati in conformità alla Convenzione e ai suoi Protocolli.

48. Uno Stato che collabora con Organizzazioni per lo sviluppo, la finanza e il commercio internazionali, deve intraprendere tutte le azioni e le misure atte a garantire che tali Organizzazioni agiscano in ottemperanza alla Convenzione e ai suoi Protocolli nell'assunzione delle decisioni e delle operazioni, così come quando stipulano accordi o stabiliscono linee guida rilevanti per il settore aziendale. Tali azioni e misure dovrebbero andare oltre l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile ed includere la piena realizzazione di tutti i diritti dei bambini. Le organizzazioni internazionali dovrebbero avere standard e procedure per la valutazione del rischio del danno nei confronti dei minorenni in concomitanza con nuovi progetti e per l'adozione di misure per limitare i rischi di tali danni. Queste Organizzazioni dovrebbero avviare procedure e meccanismi per individuare, affrontare e porre rimedio alle violazioni dei diritti dei bambini in conformità con gli standard internazionali esistenti, incluso quando le violazioni sono commesse o sono il risultato di attività delle aziende collegate o finanziate da tali Organizzazioni.

E. Emergenze e situazioni di conflitto

49. Ci sono particolari difficoltà sia per gli Stati ospitanti che per gli Stati madre relativamente all'assolvimento dell'obbligo di rispettare, proteggere e attuare i diritti dell'infanzia quando le imprese operano in situazioni in cui gli enti preposti alla protezione non lavorano correttamente a causa di conflitti, disastri o del collasso dell'ordinamento giuridico e sociale. E' importante sottolineare che la Convenzione e i suoi Protocolli si applicano in ogni tempo e che non contengono previsioni che permettano di derogare alle proprie disposizioni, [nemmeno] durante le emergenze.

50. In tali contesti, potrebbe esserci un maggiore rischio di sfruttamento di manodopera minorile da parte delle imprese, (anche all'interno della filiera di produzione e distribuzione o tramite società sussidiarie) o di utilizzo di bambini soldato, o di corruzione o evasione fiscale. Dato l'alto rischio, gli Stati madre dovrebbero chiedere alle imprese che operano in situazioni di emergenza e conflitto di intraprendere rigide misure di due diligence tarate sulla loro portata e le loro attività. Gli Stati madre dovrebbero inoltre sviluppare e dare attuazione a leggi e regolamenti specificamente dedicati ai rischi prevedibili per i diritti dei bambini da parte delle aziende che operano a livello transnazionale. Ciò può includere ad esempio la richiesta di rendere pubbliche le azioni intraprese per assicurare che le operazioni delle aziende non contribuiscano a gravi violazioni dei diritti

dei minorenni e il divieto di vendere o trasferire armi e fornire altre forme di assistenza militare se la destinazione finale è un paese in cui i minorenni è noto che siano, o che potrebbero potenzialmente essere, reclutati o utilizzati nelle ostilità.

- 51.** Uno Stato madre dovrebbe fornire alle imprese informazioni attuali, accurate ed esaustive sulla condizione locale dei diritti dei bambini ogniqualevolta esse operano o programmano di operare in aree affette da conflitti o emergenze. Questa guida dovrebbe enfatizzare il fatto che le società hanno la medesima responsabilità di rispettare i diritti dei minorenni in tali contesti, come in ogni altro contesto. I bambini possono essere colpiti dalla violenza, incluso l'abuso o lo sfruttamento sessuale, dal traffico e dalla violenza di genere in zone di conflitto e di questo lo Stato deve tenere conto quando orienta le imprese.
- 52.** Gli obblighi dello Stato madre e di quello ospitante derivanti dalla CRC dovrebbero essere posti in rilievo quando le imprese operano in zone interessate da conflitti.: l'Art.38 richiede il rispetto delle norme di Diritto internazionale umanitario, l'Art.39 vincola gli Stati a fornire un adeguato recupero psicologico e il reinserimento sociale e l'OPAC contiene disposizioni riguardanti il reclutamento dei minorenni nei conflitti armati al di sotto dei 18 anni di età. Quando operano in zone interessate da conflitti, le imprese potrebbero affidarsi a società di sicurezza private e rischiare di essere coinvolte in violazioni dei diritti come lo sfruttamento e/o l'uso della violenza nei confronti dei bambini nel corso delle operazioni di protezione degli impianti o di altre operazioni. Per prevenire tutto questo, sia lo Stato madre sia lo Stato ospitante dovrebbero prevedere e dare attuazione a una legislazione nazionale che includa uno specifico divieto per queste società di reclutare minorenni o di utilizzarli nelle ostilità; così come prevedere il requisito dell'adozione di misure efficaci per proteggere i bambini da violenza e sfruttamento; e meccanismi per far sì che il personale di custodia sia tenuto a rispondere di violazioni nei confronti dei diritti dei minorenni.

VI. QUADRO ATTUATIVO

A. Misure legislative, regolamentari e di applicazione

i. Leggi e regolamenti

- 53.** Le leggi e i regolamenti sono strumenti essenziali per assicurare che le attività e le operazioni delle imprese non abbiano un impatto negativo o non violino i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Gli Stati dovrebbero promulgare leggi che diano efficacia ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza rispetto a terze parti private e che mettano a disposizione un ambiente legale e regolamentare che sia chiaro e prevedibile che metta le imprese nella condizione di rispettare i diritti dell'infanzia. Per adempiere all'obbligo di adottare misure legislative e regolamentari appropriate e ragionevoli tali da assicurare che le imprese non violino i diritti dell'infanzia, gli Stati devono raccogliere dati, prove e analisi in modo da individuare specifici settori aziendali di preoccupazione.
- 54.** In conformità con l'articolo 18 paragrafo 3 della CRC, gli Stati dovrebbero creare condizioni di lavoro, all'interno delle aziende, che sostengano i genitori che lavorano – o le persone che assistono un minore e che lavorano - nell'andare incontro alle loro responsabilità nei confronti dei bambini, come ad esempio: l'introduzione di politiche lavorative a misura di famiglia, incluso il congedo parentale; il sostegno e l'agevolazione dell'allattamento al seno; l'accesso a servizi di qualità di assistenza all'infanzia; la previsione di salari dignitosi per uno standard di vita adeguato; la protezione dalle discriminazioni e dalla violenza sul luogo di lavoro e la sicurezza sui e dei luoghi di lavoro.
- 55.** Sistemi di tassazione inefficaci, corruzione e cattiva amministrazione delle entrate del fisco provenienti da imprese di proprietà dello Stato e dalla tassazione sulle imprese, possono limitare le risorse disponibili per la realizzazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in conformità con l'Art.4 della CRC. Oltre agli obblighi esistenti derivanti dagli strumenti contro l'abuso d'ufficio e la corruzione¹⁹, gli Stati dovrebbero sviluppare e applicare leggi e regolamenti efficaci per ottenere e gestire le entrate fiscali

19. Come la Convenzione OCSE contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali adottata dalla Conferenza negoziale nel 1997 e/o la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, UNGA, 2003, A/58/422.

provenienti da qualunque fonte, assicurando trasparenza, responsabilità ed equità.

- 56.** Gli Stati dovrebbero dare attuazione all'art.32 della Convenzione per garantire il divieto di sfruttamento economico e i lavori pericolosi per i minorenni. Alcuni minorenni sono al di sopra dell'età minima di ammissione all'impiego, conformemente agli standard internazionali, e perciò possono lavorare legittimamente, anche se necessitano di essere comunque tutelati, ad esempio, dai lavori pericolosi per la loro salute, la loro sicurezza o il loro sviluppo morale e garantiti nel loro diritto all'istruzione, allo sviluppo e al tempo libero.²⁰ Gli Stati devono stabilire un'età minima di ammissione all'impiego; condizioni lavorative e orari di lavoro appropriati; e stabilire sanzioni per garantire in maniera efficace l'applicazione dell'Art.32. Gli Stati devono predisporre sistemi di ispezioni lavorative e di applicazione delle normative efficaci e si devono dotare delle competenze necessarie in questo ambito. Gli Stati dovrebbero inoltre ratificare e trasporre a livello di diritto interno entrambe le Convenzioni OIL fondamentali riguardanti il lavoro minorile.²¹ In base all'Art.39 gli Stati devono adottare tutte le misure appropriate per promuovere il recupero fisico e psicologico e la reintegrazione sociale di un minorenne vittima di violenza, abbandono, sfruttamento o abuso incluso lo sfruttamento economico.
- 57.** Agli Stati è inoltre richiesto di attuare e consolidare gli standard concordati a livello internazionale riguardanti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la salute e le imprese inclusa la Convenzione quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sul controllo del tabacco, il Codice Internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno e le successive rilevanti Risoluzioni dell'OMS. Il comitato è consapevole che le attività e le operazioni del settore farmaceutico possono avere un profondo impatto sulla salute dei bambini e degli adolescenti. Le compagnie farmaceutiche dovrebbero essere incoraggiate a migliorare l'accesso, la disponibilità, l'accettabilità e la qualità delle medicine destinate ai bambini tenendo in considerazione le indicazioni esistenti.²²

20. Vedi Commento Generale n.17 (2013) sul diritto del minorenne al riposo, allo svago, al gioco, alle attività ricreative, alla vita culturale e alle arti (art.31).

21. Convenzione OIL C182 sulle forme peggiori di lavoro minorile (1999) e Convenzione OIL C138 sull'età minima di ammissione all'impiego (1973).

22. Linee Guida sui Diritti Umani per le compagnie farmaceutiche in relazione all'accesso ai farmaci, UNGA, Rapporto del rappresentante special sul Diritto alla salute, 2008 (A/63/263); Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni

Inoltre i diritti di proprietà intellettuale dovrebbero essere applicati in modo che i farmaci siano accessibili a tutti.²³

- 58.** Il settore dei mass media, incluso quello della pubblicità e del marketing, può avere sia un impatto positivo che negativo sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In base all'art.17 della CRC gli stati hanno l'obbligo di incoraggiare i mass media, inclusi i media privati, a diffondere informazioni e materiale che giovino sia socialmente che culturalmente al minorenne, per esempio in relazione a stili di vita salutari. I media devono essere regolamentati adeguatamente per tutelare i minorenni da informazioni pregiudizievoli, specialmente da materiale pornografico e da materiali che rappresentino o rafforzino la violenza, la discriminazione e immagini sessualizzate di bambini, mentre allo stesso tempo dovrebbero riconoscere il diritto dei bambini all'informazione e alla libertà d'espressione. Gli Stati dovrebbero incoraggiare i mass media a sviluppare linee guida per assicurare il pieno rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, inclusa la protezione dalla violenza e da immagini che perpetuano la discriminazione, rispetto a tutta la copertura mediatica. Gli Stati dovrebbero stabilire eccezioni al diritto d'autore che permettano la riproduzione di libri e altre pubblicazioni cartacee in formati accessibili ai bambini che hanno disabilità visive o di altro tipo.
- 59.** Bambini e ragazzi potrebbero considerare la pubblicità e il marketing trasmessi dai media come veritieri e imparziali e di conseguenza consumare e utilizzare prodotti che si rivelano dannosi. Pubblicità e marketing possono inoltre avere una forte influenza sull'autostima dei minorenni, per esempio quando ritraggono immagini irrealistiche del corpo. Gli Stati dovrebbero garantire che il marketing e la pubblicità non abbiano un impatto negativo sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza adottando una regolamentazione adeguata e incoraggiando le aziende ad aderire a codici di condotta e ad usare etichette dei prodotti chiare e precise e informazioni che permettano ai genitori e ai bambini di adottare decisioni consapevoli in quanto consumatori.
- 60.** I media digitali sono un ambito di particolare preoccupazione poiché molti minorenni possono essere utenti di internet ma anche diventare

Unite, Risoluzione 15/22, 2010, (A/HRC/RES/15/22).

23. Vedi Commento Generale n.15 (2013), paragrafo 82; Organizzazione Mondiale del Commercio, Dichiarazione sugli Accordi TRIPs e la Sanità pubblica, Doha, 2001, WT/MIN(01)/DEC/21.

vittime di violenza, tramite ad esempio il cyberbullismo, l'adescamento in rete, il traffico o l'abuso sessuale e lo sfruttamento tramite internet. Nonostante le società possano non essere direttamente coinvolte in tali atti criminali, esse possono essere corresponsabili in tali violazioni attraverso le loro azioni; per esempio, il turismo sessuale a danno di minorenni può venire facilitato da agenzie di viaggi che operano su internet rendendo possibile lo scambio di informazioni e la pianificazione di attività legate al turismo sessuale. La pornografia minorile può essere indirettamente facilitata dalle aziende che operano in internet e dalle società di servizi e tecnologie di pagamento. Inoltre per adempiere gli obblighi che derivano loro dalla ratifica del Protocollo opzionale alla CRC riguardante la vendita, la prostituzione e la pornografia minorile, gli Stati dovrebbero fornire ai minorenni informazioni adeguate alla loro età rispetto alla sicurezza sul web di modo che essi siano messi in condizione di gestire i rischi e sapere dove chiedere aiuto. Essi dovrebbero coordinarsi con l'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per sviluppare misure adeguate di protezione dei minorenni da materiale violento e inappropriato.

ii. Misure di applicazione

- 61.** Generalmente è la mancanza di implementazione o la scarsa applicazione delle leggi che regolano il commercio che crea i problemi più critici per i bambini. C'è una serie di misure che gli Stati dovrebbero utilizzare per garantire un'attuazione e applicazione efficaci, incluso:
- a. il rafforzamento degli organismi di regolamentazione responsabili di vigilare sugli standard rilevanti rispetto ai diritti dei minorenni, come la salute e la sicurezza, i diritti dei consumatori, l'istruzione, l'ambiente, il lavoro, la pubblicità, il marketing di modo che abbiano poteri e risorse sufficienti per monitorare e fare indagini sui reclami e predisporre e applicare rimedi alle violazioni dei diritti dei minorenni;
 - b. la diffusione di leggi e regolamenti riguardanti i diritti dei bambini e le imprese tra tutti i portatori di interesse, inclusi i bambini stessi e le aziende;
 - c. la formazione dei giudici e di altri funzionari amministrativi così come degli avvocati e di chi fornisce il gratuito patrocinio per assicurare la corretta applicazione della CRC e dei suoi Protocolli relativamente alle imprese e ai diritti dell'infanzia, degli standard internazionali sui diritti umani, della legislazione nazionale pertinente e per promuovere lo sviluppo della giurisprudenza interna;

d. fornire rimedi efficaci mediante meccanismi giurisdizionali e non giurisdizionali e l'accesso effettivo alla giustizia.

iii. Diritti dell'infanzia e due diligence da parte delle aziende

- 62.** Per adempiere il loro obbligo di adottare misure che assicurino che le imprese rispettino i diritti dell'infanzia, gli Stati dovrebbero richiedere alle imprese di sottoporre i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ad una procedura di due diligence. Ciò garantirebbe che le imprese individuino, prevenano e mitighino il proprio impatto [negativo] sui diritti dell'infanzia rispetto ai propri rapporti aziendali e anche nell'ambito delle proprie operazioni globali.²⁴ Ove ci sia il rischio che le aziende siano coinvolte in violazioni dei diritti dell'infanzia a causa della natura delle proprie operazioni o del contesto in cui operano, gli Stati dovrebbero esigere una procedura di due diligence più rigorosa e un sistema di monitoraggio efficace.
- 63.** Ove una procedura di due diligence riferita all'infanzia sia inglobata dentro una più generica procedura sui diritti umani, è necessario che le disposizioni della CRC e dei suoi Protocolli abbiano un peso sulle decisioni. Qualunque piano d'azione e misura per prevenire e/o rimediare a violazioni dei diritti umani deve avere una speciale considerazione rispetto all'impatto differenziato sui diritti dell'infanzia.
- 64.** Gli Stati dovrebbero dare l'esempio, chiedendo alle imprese possedute dallo Stato di intraprendere procedure di due diligence sui diritti dell'infanzia e di diffondere pubblicamente i propri rapporti sul loro impatto sui diritti dell'infanzia, inclusi rapporti periodici. Gli Stati dovrebbero rendere accessibili i servizi ed il sostegno pubblico, come quelli forniti ad esempio dalle agenzie di credito all'esportazione, di sviluppo finanziario e dalle assicurazioni di investimento, a condizione che le imprese prevedano procedure di due diligence sui diritti dell'infanzia.
- 65.** Come parte della procedura di due diligence sui diritti dell'infanzia, le grandi imprese dovrebbero essere incoraggiate e, ove appropriato, obbligate a rendere pubblici gli sforzi fatti per affrontare l'impatto sui diritti dell'infanzia. Questo tipo di comunicazioni dovrebbero essere rese disponibili, efficienti, e comparabili tra le aziende e affrontare le misure

24. Vedi I diritti dei bambini e i Principi delle aziende (2011), UNICEF, Save the Children, e UN Global Compact.

adottate dalle aziende per mitigare gli effetti negativi, potenziali ed effettivi, nei confronti dei bambini causati dalle proprie attività. Le imprese commerciali dovrebbero essere tenute a rendere pubbliche le azioni intraprese per assicurare che i prodotti e i servizi che esse producono e commercializzano non prevedano gravi violazioni dei diritti dei bambini come la schiavitù, o il lavoro forzato. Quando l'attività di reporting è obbligatoria, gli Stati dovrebbero porre in atto meccanismi di verifica ed esecuzione per assicurarne la conformità. Gli Stati potrebbero sostenere l'attività di reporting creando strumenti per fissare degli standard e riconoscere le buone prestazioni concernenti i diritti dell'infanzia.

B. Misure correttive

- 66.** I minorenni spesso trovano difficoltà ad accedere alla giustizia per cercare rimedi efficaci all'abuso o alle violazioni dei loro diritti quando sono coinvolte le imprese. I minorenni potrebbero essere sprovvisti della legittimità di agire per proporre un reclamo; i minorenni e le loro famiglie spesso non hanno consapevolezza dei loro diritti né dei meccanismi e delle procedure che è in loro facoltà utilizzare per cercare di ottenere la riparazione della violazione subita o potrebbero non avere fiducia nel sistema giudiziario. Gli Stati non sempre investigano in merito a violazioni del diritto penale, civile o amministrativo commesse dalle aziende. Ci sono ampie disparità di potere tra i minorenni e le imprese e, spesso, costi proibitivi in riferimento alle vertenze contro le compagnie così come difficoltà nell'assicurarsi una rappresentanza legale. Le controversie che coinvolgono le imprese sono spesso definite in via stragiudiziale e in assenza di una giurisprudenza sviluppata sul tema; i minorenni e le loro famiglie che vivono in giurisdizioni in cui i precedenti giurisprudenziali sono particolarmente persuasivi è più probabile che rinuncino ad iniziare un contenzioso a causa dell'incertezza dell'esito.
- 67.** Ci sono particolari difficoltà nell'ottenere rimedi alle violazioni che vengono riscontrate nel contesto delle operazioni globali delle imprese. Le filiali o altri potrebbero non avere un'assicurazione o avere responsabilità limitata; il modo in cui le compagnie internazionali sono strutturate in separate entità può rendere gravosa l'individuazione e l'attribuzione della responsabilità legale a ciascuna unità; l'accesso ad informazioni e a prove dislocate in diversi Paesi può essere problematico quando si presenta e difende una causa; può essere difficile accedere al gratuito patrocinio in giurisdizioni straniere e diversi ostacoli legali e procedurali

possono essere usati per ostacolare cause che comportano questioni extraterritoriali.

- 68.** Gli Stati dovrebbero concentrare la propria attenzione sulla rimozione delle barriere sociali, economiche e giuridiche di modo che i minorenni possano effettivamente accedere a meccanismi giurisdizionali efficaci senza discriminazioni di sorta. I minorenni e i loro rappresentanti dovrebbero ricevere informazioni sui rimedi a disposizione attraverso, ad esempio, i programmi scolastici, i centri giovanili o i programmi incentrati sulla comunità. Ai minorenni dovrebbe essere permesso di avviare procedimenti per conto proprio e nell'intraprendere una causa contro le grandi aziende essi dovrebbero avere accesso al gratuito patrocinio e al sostegno di avvocati e di difensori d'ufficio che forniscano il gratuito patrocinio in modo che sia assicurato un processo equo. Gli Stati che non hanno già previsto la fattispecie dei ricorsi collettivi, come le class action e le azioni giudiziarie per la protezione di un interesse pubblico dovrebbero introdurli come strumenti per incrementare l'accesso alla giustizia di un ampio numero di bambini e ragazzi che vengano in simil modo colpiti dalle azioni delle imprese. Gli Stati potrebbero dover fornire assistenza speciale ai bambini che trovano ostacoli nell'accesso alla giustizia, ad esempio a causa della lingua o di disabilità o perché sono molto piccoli.
- 69.** L'età non dovrebbe essere un ostacolo al diritto di ciascun minorenne di partecipare pienamente ai procedimenti giudiziari. Speciali misure dovrebbero essere approntate per i bambini vittime o testimoni in seno a procedimenti civili o penali, in conformità al Commento Generale n.12. Inoltre, gli Stati dovrebbero dare attuazione alle Linee Guida ONU sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reati.²⁵ La riservatezza e la privacy devono essere rispettate e i minorenni dovrebbero essere informati dei progressi a tutti i livelli del procedimento, dando il dovuto peso alla maturità del bambino e alle difficoltà legate alla capacità di esprimersi, al linguaggio o alla comunicazione che il minorenne potrebbe avere.
- 70.** Il Protocollo opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante bambini (OPSC) impegna gli stati a

25. Linee Guida ONU sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reati, ECOSOC, Risoluzione 2005/20.

promulgare una legislazione penale che si applichi anche ad enti legali, incluse le imprese. Gli Stati dovrebbero prendere in considerazione l'adozione di una responsabilità legale penale – o altre forme di responsabilità legale di pari efficacia deterrente – per enti legali, incluse le imprese, nei casi che riguardano gravi violazioni dei diritti dei minorenni come il lavoro forzato. I tribunali nazionali dovrebbero avere competenza su tali serie violazioni in linea con le riconosciute norme sulla giurisdizione.

- 71.** Meccanismi non giurisdizionali, come la mediazione, la conciliazione e l'arbitrato possono essere utili alternative nel risolvere controversie riguardanti minorenni e imprese. Essi devono essere accessibili senza pregiudicare il diritto di avvalersi dei rimedi giurisdizionali. Tali meccanismi possono svolgere un ruolo importante e complementare ai procedimenti giurisdizionali purché siano in conformità con la CRC e i suoi Protocolli e con i principi internazionali e gli standard di efficacia, celerità, giusto processo e correttezza. I meccanismi di reclamo stabiliti dalle imprese possono fornire soluzioni flessibili e tempestive e talvolta può rientrare nel superiore interesse del minorenne ricorrere ad essi per risolvere questioni derivanti dal comportamento di una compagnia. Questi meccanismi dovrebbero seguire criteri che prevedano: accessibilità, legittimità, prevedibilità, equità, compatibilità con i diritti umani, trasparenza, e fondati sul dialogo e apprendimento continuo.²⁶ In ogni caso, dovrebbe restare la possibilità di ricorrere ai tribunali o d'ottenere un controllo giurisdizionale dei rimedi amministrativi e di altre procedure.
- 72.** Gli Stati dovrebbero fare ogni sforzo per facilitare l'accesso a meccanismi internazionali e regionali sui diritti umani incluso il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia su una procedura di comunicazione così che un singolo bambino o un gruppo di minorenni o altri che agiscono in sua/loro rappresentanza, siano nella condizione di ottenere un rimedio per il mancato adempimento dello Stato del suo obbligo di rispettare, proteggere e realizzare i diritti dell'infanzia in relazione alle attività ed operazioni aziendali.

C. Misure di indirizzo

- 73.** Gli Stati dovrebbero incoraggiare una cultura aziendale che comprenda

26. Rapporto del Rappresentante Speciale del Segretariato Generale delle Nazioni Unite su diritti umani e le compagnie transnazionali e altre imprese commerciali, John Ruggie, "Principi Guida su Imprese e Diritti Umani: attuando la cornice delle Nazioni Unite "Proteggere, Rispettare e Rimediare" , A/HRC/17/31, Principio n.31.

e rispetti pienamente i diritti dell'infanzia. A questo scopo gli Stati dovrebbero includere la questione dei diritti dei bambini e le aziende nel contesto complessivo del quadro nazionale di indirizzo per l'attuazione della CRC. Essi dovrebbero sviluppare una guida che definisca esplicitamente le aspettative del governo nei confronti delle imprese commerciali rispetto alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel contesto delle attività di ciascuna così come dei legami commerciali legati a certe operazioni, prodotti o servizi e attività all'estero quando esse operano transnazionalmente. Ciò dovrebbe comprendere politiche di tolleranza zero verso la violenza in tutte le attività ed operazioni commerciali. Come richiesto, gli Stati dovrebbero segnalare e incoraggiare l'adesione ad iniziative rilevanti di responsabilità sociale.

74. In diversi contesti, aziende di piccola e media dimensione rappresentano la gran parte dell'economia e perciò è particolarmente importante che gli Stati forniscano loro delle indicazioni apposite e prontamente disponibili e le sostengano su come tutelare i diritti dei bambini in linea con la legislazione nazionale anche evitando inutili oneri amministrativi. Gli Stati dovrebbero anche incoraggiare le compagnie più grandi ad usare la propria influenza sulle piccole e medie imprese per rafforzare i diritti dell'infanzia attraverso le loro catene del valore.

D. Misure di coordinamento e di monitoraggio

i. Coordinamento

75. La piena attuazione della CRC e dei suoi protocolli richiede un efficace coordinamento intersettoriale tra agenzie governative, dipartimenti e attraverso diversi livelli di governo, dal locale al regionale al centrale.²⁷ Generalmente i dipartimenti e le agenzie direttamente coinvolti nelle politiche di indirizzo e nelle prassi relative al settore imprenditoriale lavorano separatamente dai dipartimenti e dalle agenzie che hanno diretta responsabilità sui diritti dei bambini. Gli Stati devono assicurare che gli enti governativi, così come i parlamentari che formulano le normative e le prassi riguardanti il mondo dell'impresa siano consapevoli degli obblighi dello Stato rispetto ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Essi possono richiedere informazioni rilevanti, formazione e supporto in modo da essere pronti ad assicurare piena conformità con la Convenzione quando sviluppano leggi e politiche d'indirizzo o stipulano

²⁷ Commento Generale n.5 (2003), paragrafo 37.

accordi economici, commerciali e di investimento. Le istituzioni Nazionali per i Diritti Umani possono svolgere un importante ruolo di catalizzatori nel collegare i diversi dipartimenti governativi che lavorano nel campo dei diritti dei bambini e delle imprese.

ii. Monitoraggio

- 76.** Gli Stati hanno l'obbligo di monitorare le violazioni della Convenzione e dei suoi Protocolli commesse dalle imprese o che le imprese hanno contribuito a commettere, tenuto conto anche delle loro operazioni globali. Ciò può essere raggiunto, per esempio: raccogliendo dati che possano essere usati per individuare problemi e fornire linee d'indirizzo; indagando sulle violazioni; collaborando con la società civile e le istituzioni Nazionali per i Diritti Umani (NHRI); facendo sì che le compagnie siano tenute a rispondere pubblicamente, utilizzando l'attività di reportistica, del loro impatto su diritti dell'infanzia per valutare la loro performance. In particolare, le istituzioni Nazionali per i Diritti Umani (NHRI) possono essere coinvolte, ad esempio, nel ricevere, investigare e mediare rispetto ai reclami che lamentano violazioni; condurre pubbliche inchieste su abusi avvenuti su larga scala; mediare in situazioni di conflitto e intraprendere revisioni legislative per assicurare il rispetto della Convenzione. Ove necessario gli Stati dovrebbero ampliare il mandato legislativo delle istituzioni Nazionali per i Diritti Umani (NHRI) per includere i diritti dell'infanzia e il settore delle imprese.
- 77.** Quando gli Stati sviluppano strategie nazionali e piani d'azione per dare attuazione alla Convenzione e ai suoi Protocolli, essi dovrebbero includere espliciti riferimenti alle misure necessarie per rispettare, proteggere e attuare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nelle azioni e operazioni del settore imprenditoriale. Gli Stati devono inoltre assicurare il monitoraggio dei progressi nell'attuazione della Convenzione nelle attività e nelle operazioni delle aziende. Ciò può essere raggiunto sia internamente attraverso l'utilizzo delle valutazioni d'impatto sui diritti dell'infanzia sia mediante la collaborazione con altri organi come i comitati parlamentari, le organizzazioni della società civile, gli ordini professionali e le istituzioni Nazionali per i Diritti Umani (NHRI). Il monitoraggio dovrebbe includere il coinvolgimento diretto dei minorenni tramite la raccolta delle loro opinioni sull'impatto delle imprese sui loro diritti. Possono essere utilizzati diversi meccanismi di consultazione come i Consigli e i Parlamenti dei ragazzi, i social media, i Consigli scolastici e le Associazioni di ragazzi.

iii. Valutazioni dell'impatto sui diritti dell'infanzia

- 78.** Fare in modo di assicurare che il superiore interesse del minore sia una considerazione preminente nella legislazione legata alle imprese e nello sviluppo delle linee di indirizzo ad ogni livello di governo richiede periodiche valutazioni dell'impatto sui diritti dell'infanzia. Queste possono predire l'impatto che può avere, sui minorenni e sul godimento dei loro diritti, ciascuna politica, normativa, regolamento, budget e qualunque altra decisione amministrativa relativa al mondo imprenditoriale²⁸ e dovrebbero essere complementari rispetto al monitoraggio e alla valutazione periodica dell'impatto delle leggi, delle politiche e dei programmi sui diritti dell'infanzia.
- 79.** Diverse metodologie e prassi potrebbero essere sviluppate nell'intraprendere le valutazioni di impatto sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Dovrebbero almeno venire utilizzate la cornice della Convenzione e dei suoi Protocolli così come le Osservazioni conclusive rilevanti e i Commenti generali pubblicati dal Comitato. Quando gli Stati conducono ampie valutazioni d'impatto delle linee di indirizzo, della normativa o delle prassi amministrative relative alle imprese, dovrebbero assicurarsi che tali valutazioni siano basate sui principi generali della Convenzione e dei suoi Protocolli ed abbiano particolare riguardo per l'impatto differenziato sui bambini delle misure prese in considerazione.²⁹
- 80.** Le valutazioni d'impatto sui diritti dell'infanzia possono essere utilizzate per valutare l'impatto su tutti i bambini su cui si possono ripercuotere le attività di una particolare azienda o settore aziendale ma possono anche interessare l'analisi dell'impatto differenziale di certe misure su determinate categorie di bambini. La valutazione dell'impatto in sé può basarsi su input forniti dai bambini stessi, dalla società civile e da esperti così come da dipartimenti governativi competenti, da ricerche universitarie e da esperienze documentate avvenute nel Paese o anche fuori. L'analisi dovrebbe sfociare in raccomandazioni destinate a correggere, migliorare, fornire alternative ed essere disponibile pubblicamente.³⁰
- 81.** Per assicurare un procedimento imparziale e indipendente, lo Stato

28. Commento Generale n.5 (2003), paragrafo 45.

29. Commento Generale n.14 (2013), paragrafo 99.

30. Ibid.

dovrebbe considerare la nomina di un soggetto esterno per la conduzione del processo di valutazione. Ciò potrebbe avere vantaggi significativi, ma lo Stato, in quanto parte sostanzialmente responsabile del risultato, deve assicurare che il soggetto incaricato della valutazione sia competente, onesto ed imparziale.

E. Misure collaborative e di sensibilizzazione

- 82.** Mentre è lo Stato che si assume gli obblighi derivanti dalla Convenzione, il compito di attuarla impegna tutti i settori della società, incluse le imprese, la società civile e gli stessi minorenni. Il Comitato raccomanda che lo Stato adotti e dia attuazione ad una strategia comprensiva per informare ed istruire tutti i bambini, i loro genitori e in generale chi si occupa di loro del fatto che le imprese hanno la responsabilità di rispettare i diritti dei bambini ovunque esse operino, anche attraverso comunicazioni aventi un linguaggio a misura di bambino e adolescente e adeguate alla loro età, ad esempio attraverso strumenti di educazione alla consapevolezza finanziaria. L'istruzione, la formazione e la sensibilizzazione relativamente alla Convenzione dovrebbe essere rivolto anche alle imprese commerciali in modo da sottolineare il ruolo del minorenne come soggetto di diritti, incoraggiare il rispetto effettivo di tutte le disposizioni della Convenzione e mettere in discussione e eliminare i comportamenti discriminatori verso tutti i bambini, specialmente quelli in situazioni di vulnerabilità e svantaggio. In questo contesto, i media dovrebbero essere incoraggiati a fornire ai minorenni informazioni sui loro diritti in relazione alle imprese e a sensibilizzare le aziende relativamente alla propria responsabilità di rispettare i diritti dei bambini.
- 83.** Il Comitato evidenzia che le istituzioni Nazionali per i Diritti Umani (NHRI) possono essere coinvolte nell'attività di sensibilizzazione delle imprese relativamente alle disposizioni della Convenzione, ad esempio sviluppando e diffondendo guide sulle buone pratiche e linee di indirizzo destinate alle imprese.
- 84.** La società civile ha un ruolo cruciale nel promuovere e proteggere in maniera indipendente i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel contesto delle operazioni aziendali. Ciò comprende il monitorare e l'esigere che le imprese rispondano delle proprie azioni; sostenere i minorenni nell'accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso; contribuire alle valutazioni d'impatto sui diritti dell'infanzia; sensibilizzare le imprese

relativamente alla loro responsabilità di rispettare i diritti dell'infanzia. Gli Stati dovrebbero assicurare condizioni per una società civile partecipe e vigile, inclusa un'efficace collaborazione e il sostegno ad organizzazioni indipendenti della società civile, organizzazioni direttamente gestite da bambini e adolescenti, università, camere di commercio e dell'industria, sindacati, associazioni di consumatori e ordini professionali. Gli Stati dovrebbero evitare di interferire con queste ed altre organizzazioni indipendenti e facilitare il loro coinvolgimento nelle politiche e nei programmi pubblici relativi ai diritti dell'infanzia e alle imprese.

VII. DIFFUSIONE

- 85.** Il Comitato raccomanda che gli Stati diffondano ampiamente questo Commento Generale in seno al Parlamento e all'interno del Governo, inclusi i Ministeri, i dipartimenti e gli enti sia municipali che locali che lavorano su questioni legate alle imprese e tra quelli responsabili per il commercio e gli investimenti all'estero come le agenzie di assistenza allo sviluppo e le missioni all'estero. Il Commento Generale dovrebbe essere distribuito alle imprese, dalle piccole e medie a quelle che operano a livello transnazionale e ai soggetti del settore informale. Dovrebbe inoltre essere distribuito e reso noto tra gli operatori che lavorano con e per i bambini, inclusi giudici, avvocati, difensori d'ufficio, insegnanti, tutori legali, operatori sociali, funzionari delle istituzioni di previdenza sociale pubbliche e private, ai bambini e tra la società civile. Ciò richiederà la sua traduzione nelle lingue pertinenti e la sua diffusione in versioni basate su un linguaggio accessibile e a misura di bambino, l'organizzazione di seminari e incontri in cui discutere le sue implicazioni e su come meglio dargli attuazione, incorporandolo nella formazione di tutti i principali operatori.
- 86.** Gli Stati, nei loro Rapporti periodici al Comitato, dovrebbero includere informazioni sulle difficoltà che devono fronteggiare e sulle misure intraprese per rispettare, proteggere e attuare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel contesto delle attività e delle operazioni delle imprese sia a livello nazionale che, ove appropriato, internazionale.

Traduzione non ufficiale a cura del
Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus
Via Palestro, 68 – 00185 Roma
Tel. 06478091 – Fax 0647809270
info@unicef.it
www.unicef.it

Donazioni tramite:
c/c postale n.745000 intestato a UNICEF Italia
c/c bancario intestato a UNICEF Italia
presso Banca Popolare Etica
IBAN IT55 0 05018 03200 000000505010
Firma del 5x1000 su C.F. : 01561920586

Stampa: Arti Grafiche Agostini
Roma, Marzo 2014
Tel. 06.79846242
Fax 06.79815449
info@artigraficheagostini.com

COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF - ONLUS

Via Palestro, 68 - 00185 Roma
Tel 06 478091 Fax 06 47809270
info@unicef.it
www.unicef.it

